



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## ORDINANZA

n° 5

del 16/09/2020

**OGGETTO:** DIVIETO DI ACCESSO E SOSTA IN ORARI SERALI E NOTTURNI AREE  
ATTREZZATE PARCO CASELLO SAN MARCO

**Ufficio:** SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

**Soggetto:** CITTADINANZA

IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO\FUNZIONARIO DIRETTIVO  
TECNICO  
SCARPELLINI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

## IL SINDACO

Premesso che il Comune di Bagnatica (BG) dispone di un immobile denominato "Casello San Marco" avente ad oggetto un fabbricato (cascinale), arredi, attrezzature ed aree verdi annesse, ad oggi gestito dall'Associazione Casello San Marco;

Dato atto che in particolare negli ultimi mesi, nelle aree verdi attrezzate adiacenti il cascinale, in tarda serata e/o in piena notte numerose sono state le segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica e numerosi, altresì, i danneggiamenti arrecati principalmente ad attrezzature, nonché a beni privati;

Dato atto che le aree del Casello rientrano nel più ampio progetto di creazione del Parco Locale di Interesse sovracomunale dei Castelli del Monte Tomenone in collaborazione con i comuni di Albano S. Alessandro, Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello, necessitando pertanto di particolare cura e tutela dal punto di vista paesaggistico e naturalistico;

Atteso invece che, in ragione della frequenza ed utilizzo anche in orari serali e notturni da parte di gruppi di persone, le stesse sono diventate oggetto di incuria, degrado e sporcizia determinata principalmente da rifiuti abbandonati quali cibo, bottiglie ecc.;

Considerato inoltre che anche in ragione dell'isolamento e della bassa visibilità, le aree all'interno del parco possono infine diventare, negli orari serali e notturni, ricettacolo per fenomeni di microcriminalità anche legati all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti con conseguenti pericoli per l'intera cittadinanza;

Ravvisata inoltre la necessità, anche in ragione dell'emergenza sanitaria COVID 19 ancora in corso, di scongiurare ogni e qualsiasi rischio di assembramento non controllato sul territorio in ossequio alle disposizioni emergenziali (cfr. ultimo DPCM del 7.09.2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*");

Visto l'art. 50 del Dlgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la potestà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti "*quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*";

Visto inoltre l'art. 54 che attribuisce comunque al Sindaco poteri di adottare provvedimenti in materia di sicurezza urbana diretti a prevenire l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità;

Ritenuto per tutte le ragioni predette di emettere apposita ordinanza vietando l'accesso alle suddette aree e la sosta di chiunque negli orari serali e notturni;

VISTA l'allegata planimetria allegata che indica esattamente le aree attrezzate oggetto di divieto di accesso e di sosta ed invero: zone contrassegnate con la lettera A, F, G, H;

DATO ATTO CHE resta invece consentito il transito sulle strade, Via dei Colli e Via Tomenone, nonché sui sentieri all'interno della zona identificata dalla lettera A della planimetria allegata;

Dato atto che la presente Ordinanza fa salvo l'accesso delle persone autorizzate, oltre che le eventuali manifestazioni e/o attività organizzate nelle aree attrezzate predette oltre i suddetti orari organizzate dai gestori del Casello San Marco che siano state preventivamente comunicate al Comune;

Visto il Dlgs. 267/2000 e s. m. e. i.

Visto lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

- Il **divieto di accesso e sosta al parco nelle aree attrezzate, identificate, nella planimetria allegata alle lettere A, H, G, F** alle persone non autorizzate e nei seguenti orari:

**dalle 23:00 alle 7:00 nel periodo dell'anno con l'orario legale** (e dunque dalla emissione della presente ordinanza e fino alla data del 26.10.2020 ed a partire poi nuovamente dal 30.03.2021 fino al 30.10.2021);

**dalle 20:00 alle 8:00 nel periodo dell'anno con l'orario solare** (e dunque dal 27.10.2020 alla data del 29.03.2021).

Rimane invece consentito nei suddetti orari:

- il transito sulle strade, Via dei Colli e Via Tomenone;
- il transito sui sentieri all'interno della zona identificata dalla lettera A della planimetria allegata.
- Di stabilire che la presente Ordinanza sia valida, salvo modifiche e/o nuove o successive ordinanze, fino alla data del 30.10.2021;

### **DISPONE**

- La trasmissione della presente alla Polizia Locale ed alle altre Autorità competenti per legge al controllo dell'osservanza delle sue disposizioni;
- La pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune dando alla stessa massima diffusione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge.

F.to digitalmente

Il Sindaco

(Roberto Scarpellini)

